



# Comune di Gesualdo

Provincia di Avellino

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. del Reg. 132	<b>Oggetto:</b> Determinazione generali al fine di impegnare il Presidente della Giunta Regionale della Campania ad impugnare la legittimità del D.L. N.133 del 2 settembre 2014 davanti alla Corte Costituzionale.
Data 23-10-2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 00:00, presso questa Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>FORGIONE DOMENICO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SCRIMA GIANLUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>D'ADAMO FEDERICO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ANNESE ASSUNTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza <FORGIONE DOMENICO> in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO CAPO <MOSCHELLA PASQUALE>

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno espresso parere **favorevole** ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come segue:

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio  
Il Segretario Comunale F.to avv. MOSCHELLA  
PASQUALE

## LA GIUNTA COMUNALE

- Considerato che con l'approvazione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 concernenti "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" meglio identificato come decreto "Sblocca-Italia", dove vengono stabilite una serie di misure che riguardano da vicino il territorio della nostra Regione, agli articoli 36-37 e 38;

- Considerato che, con l'art. 37 si dà al suddetto decreto, carattere di "interesse strategico" di "pubblica utilità" ed "indifferibilità" sia per quanto riguarda i progetti che le relative opere sia per i gasdotti che per gli oleodotti (comma 1), si pongono le basi per aggirare le autorizzazioni contemplate dai "piani di gestione e tutela del territorio" (comma 2 – capoverso a); come pure vi è un superamento sia dei "piani urbanistici ed edilizi" che dei "piani paesaggistici" espropriando le pubbliche amministrazioni del proprio potere autorizzativo (comma 2 – capoverso b);

- Atteso che non viene fornita la "prova" della effettiva strategicità di tali attività, la quale, solo, giustificherebbe l'attrazione allo Stato della competenza legislativa e amministrativa degli Enti territoriali; ed anche in questa prospettiva, tuttavia, l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa da parte dello Stato dovrebbe darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti che metteranno capo alle decisioni in tale materia;

- Tenuto conto che l'art. 38 ("Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali"), dopo aver stabilito che la rete di stoccaggio di gas naturale e le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi siano di interesse strategico, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, prevede che il titolo concessorio unico contenga il "vincolo preordinato all'esproprio dei beni" già a partire dalla fase della ricerca, con ciò determinando un inammissibile svuotamento del diritto di proprietà del privato;

- Tenuto conto che "qualora le opere comportino una variazione del piano urbanistico, la relativa autorizzazione ha effetto di variante urbanistica" e che ciò comporta un'attrazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative esercitate dai Comuni;

- Considerato che tale articolo dà tempo, agli uffici regionali, fino al 31/12/2014 per portare a termine tutte le autorizzazioni di merito, **entro 180 giorni**, in caso contrario sarà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a chiudere le autorizzazioni tramite apposita conferenza di servizio, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto-legge reca, dunque, una nuova disciplina dell'efficacia degli atti di assenso che devono trovare espressione in seno alla Conferenza. Questa previsione – forse dettata da esigenze di celerità dei procedimenti, atteso che gli stessi dovranno concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle società petrolifere – potrebbe

essere illegittima, in quanto tende a considerare la partecipazione della Regione al procedimento alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica, chiamata a rilasciare un semplice nulla osta o una mera autorizzazione. L'intesa della Regione, infatti, si configura quale atto "politico" e non quale atto "amministrativo", in quanto la sua previsione si giustifica con la necessità di porre rimedio alla "perdita" di competenza subita a seguito dell'attrazione in capo allo Stato dell'esercizio della materia per esigenze di carattere unitario; come stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 482 del 1991 e n. 283 del 2005, nelle quali si è precisato che la partecipazione delle Regioni non possa ridursi all'acquisizione da parte dello Stato di un mero "parere", occorrendo, in sua vece, un'intesa "in senso forte" ossia **"un atto a struttura necessariamente bilaterale"**. "Nel caso limite del mancato raggiungimento dell'intesa" – ha concluso il giudice costituzionale – "potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni". Evenienza, questa, che presuppone che l'atto della Regione conservi, appunto, intatta la propria autonomia. L'espressione in Conferenza dell'assenso o del diniego risulterebbe, al contrario, assorbita dal provvedimento finale adottato dalla Conferenza.

- Atteso che il comma 5, precisa che sarà autorizzato un "titolo concessorio unico" per tutto il progetto, andando a superare le eventuali richieste ed approfondimenti delle amministrazioni locali, concedendo un periodo di 6 anni, rinnovabili per due volte se la ricerca è andata a buon fine, con un'autorizzazione della fase di coltivazione di 30 anni, da rinnovare una o più volte per un periodo di **10 anni**;

- Tenuto conto che in tale articolo è prevista anche la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi "off-shore" e dunque nelle aree rivierasche, viene concessa autorizzazione per 5 anni (rinnovabili per altri 5) verificando l'assenza di fenomeni di subsidenza o di effetti sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici (pena la sospensione dell'autorizzazione);

- Appreso che l'aggiunta del comma 11 dell'art. 38, modifica pesantemente il comma 82-sexies dell'art. 1 della legge n. 239 del 23/08/2004, con la sola aggiunta della seguente frase: "e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento" che comporterebbe la stimolazione delle attività di faglia sismica, soprattutto nelle aree classificate ad "elevato rischio sismico";

Considerato che il territorio della Provincia di Avellino - l'Irpinia in particolare - è il centro imbrifero più importante del Mezzogiorno d'Italia e che esso ricade in una zona ad altissima sismicità (si vedano le relazioni degli esperti Valente, Ortolani ed Aquino) la Regione ha il dovere di evitare le trivellazioni;

- Confermato che tale decreto legge va a modificare la legge n. 9 del 09/01/1991, il D.L. n. 625 del 25/11/1996, il DPR n. 327 del 08/06/2001, il D.L. n. 164 del 23/05/2000, la legge n. 239 del 23/08/2004, il D.L. n. 152 del 03/04/2006, il D.L. n. 112 del 25/06/2008, la legge n. 133 del 06/08/2008, la legge n.183 del 12/11/2011; tutte normative che conferivano legittimità e poteri alle istituzioni locali;

- Tenuto conto che, sebbene la legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto loro il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora il decreto-legge n. 133/2014 sembra estromettere completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni procedimento; ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale, l'esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri "la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali" (Corte Cost., sent. n. 6 del 2004; v. anche sent. n. 303 del 2003 e sent. n. 383 del 2005).

- Considerato che in particolare l'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014 solleva dubbi di legittimità in relazione alle garanzie sancite dalla Costituzione in favore degli Enti locali e delle Regioni;

- sentiti i pareri di legittimità del presente atto, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. L. vo n. 267/2000, resi favorevoli;

con voti unanimi e palesi,

#### **DELIBERA**

- Di impegnare il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ad impugnare la legittimità del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, davanti alla Corte Costituzionale, così come riferito in premessa;

- Di inviare copia della presente deliberazione al sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania per gli atti conseguenti;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134 – comma 4, del D.L. vo 267/2000.

